



**COMUNE DI APRILIA**  
*(Provincia di Latina)*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
- IUC -**

***ANNO 2016***

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 aprile 2016*

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA

## INDICE

### CAPO I – L'IMPOSTA COMUNALE UNICA - IUC

<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE</i>
<i>Art. 2</i>	<i>SOGGETTO ATTIVO</i>
<i>Art. 3</i>	<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>
<i>Art. 4</i>	<i>ACCERTAMENTO</i>
<i>Art. 5</i>	<i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>
<i>Art. 6</i>	<i>SANZIONI ED INTERESSI</i>
<i>Art. 7</i>	<i>RIMBORSI</i>
<i>Art. 8</i>	<i>CONTENZIOSO</i>
<i>Art. 9</i>	<i>DILAZIONE DI PAGAMENTO</i>
<i>Art. 10</i>	<i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>
<i>Art. 11</i>	<i>VERIFICA DICHIARAZIONI REDDITO ISEE</i>
<i>Art. 12</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA</i>

### CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

<i>Art. 13</i>	<i>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i>
<i>Art. 14</i>	<i>DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI</i>
<i>Art. 15</i>	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>
<i>Art. 16</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>
<i>Art. 17</i>	<i>DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA</i>
<i>Art. 18</i>	<i>DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE</i>
<i>Art. 19</i>	<i>ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE</i>
<i>Art. 20</i>	<i>ESENZIONI</i>

<i>Art. 21</i>	<i>AGEVOLAZIONI</i>
<i>Art. 22</i>	<i>QUOTA RISERVATA ALLO STATO</i>
<i>Art. 23</i>	<i>VERSAMENTI</i>
<i>Art. 24</i>	<i>DICHIARAZIONE</i>

### **CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI**

<i>Art. 25</i>	<i>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i>
<i>Art. 26</i>	<i>DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI</i>
<i>Art. 27</i>	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>
<i>Art. 28</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>
<i>Art. 29</i>	<i>DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA</i>
<i>Art. 30</i>	<i>DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI</i>
<i>Art. 31</i>	<i>VERSAMENTI</i>
<i>Art. 32</i>	<i>DICHIARAZIONI</i>

### **CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

<i>Art. 33</i>	<i>GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</i>
<i>Art. 34</i>	<i>RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI</i>
<i>Art. 35</i>	<i>SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI</i>
<i>Art. 36</i>	<i>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i>
<i>Art. 37</i>	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>
<i>Art. 38</i>	<i>ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI</i>
<i>Art. 39</i>	<i>ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI</i>
<i>Art. 40</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>
<i>Art. 41</i>	<i>COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI R.S.U.</i>
<i>Art. 42</i>	<i>DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE</i>
<i>Art. 43</i>	<i>ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA</i>
<i>Art. 44</i>	<i>PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</i>

<b>Art. 45</b>	<i>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</i>
<b>Art. 46</b>	<i>OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE</i>
<b>Art. 47</b>	<i>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</i>
<b>Art. 48</b>	<i>CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</i>
<b>Art. 49</b>	<i>RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO</i>
<b>Art. 50</b>	<i>RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</i>
<b>Art. 51</b>	<i>RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO</i>
<b>Art. 52</b>	<i>SPERIMENTAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DI QUARTIERE</i>
<b>Art. 53</b>	<i>RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA</i>
<b>Art. 54</b>	<i>CONVENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RIUSO DEI BENI</i>
<b>Art. 55</b>	<i>RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI</i>
<b>Art. 56</b>	<i>RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO</i>
<b>Art. 57</b>	<i>ALTRE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE</i>
<b>Art. 58</b>	<i>TRIBUTO PROVINCIALE</i>
<b>Art. 59</b>	<i>TARIFFA GIORNALIERA</i>
<b>Art. 60</b>	<i>VERSAMENTI</i>
<b>Art. 61</b>	<i>DICHIARAZIONE</i>

# **CAPO I - L'IMPOSTA COMUNALE UNICA - IUC**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di APRILIA dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

## **Articolo 2**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di APRILIA relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Articolo 3**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Articolo 4**

#### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, accedere a tutte le banche dati messe a disposizione dall'amministrazione tributaria e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, **l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.**
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia e/o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi od aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, nonché dello stato di famiglia della popolazione residente.

## **Articolo 5**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **Articolo 6**

### **SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di **omesso o insufficiente versamento** risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'Art. 4 del presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di 200,00 euro.
5. **Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (c.d. **accertamento con adesione**, ai sensi degli Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997).
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli **interessi moratori nella misura pari al tasso dell' 1 per cento**. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 7**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia minima pari ad Euro 12,00.

## **Articolo 8 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'**accertamento con adesione** sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una **proposta di mediazione** con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

## **Articolo 9 DILAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Solo in luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva dell'imposta, il Comune, su specifica istanza del contribuente, può concedere o meno, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento relativa agli atti impositivi del tributo.
2. La condizione temporanea di obiettiva difficoltà economica viene documentata dal contribuente che richiede la rateizzazione del tributo, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla normativa vigente, in caso di dichiarazioni mendaci.
3. La rateizzazione è concessa per un massimo di 12 rate mensili, dietro versamento quietanzato di un primo acconto non inferiore ad un dodicesimo del dovuto.
4. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato, altresì, alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria, ex Art. 1936 e ss. del Codice Civile.
5. In caso di mancato pagamento di una singola rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può essere più rateizzato.

## **Articolo 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

## **Articolo 11 VERIFICA DICHIARAZIONI REDDITO ISEE**

1. Tutte le dichiarazioni ISEE allegate ad eventuali richieste di riduzioni ed agevolazioni inerenti la IUC sono inviate d'ufficio, ai fini dei relativi controlli, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.



**Articolo 12**  
**DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Le agevolazioni TARI di cui all'Art. 57 trovano applicazione a partire dall'esercizio 2016.

## CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

### Articolo 13 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dall'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

### Articolo 14 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria di cui al presente regolamento:
  - a) per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d) per "**area fabbricabile**" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella

previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "**terreno agricolo**" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

## **Articolo 15 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **Articolo 16 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di

acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli, compresi i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A norma dell'Art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente
  - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta** entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti, attraverso la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presa di possesso dell'immobile, del modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

#### **Articolo 17**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

#### **Articolo 18**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti 200,00 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'Art. 17 del presente Regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

#### **Articolo 19**

#### **ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la **residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Le richieste in ordine alle assimilazioni ad "abitazione principale" devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento.

## **Articolo 20 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
- a) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite dagli Artt. 14 e 19 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, di cui all'Art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992, individuate ai sensi della Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;
  - c) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - d) i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
  - e) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - f) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - g) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - h) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  - i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  - j) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - k) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  - l) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - m) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - n) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- o) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- p) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- q) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- r) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- s) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- t) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## Articolo 21

### AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA

1. Previa apposita richiesta del contribuente da far pervenire entro il 30 marzo dell'anno di riferimento, l'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote deliberate annualmente dal Comune, viene ridotta in percentuale con riferimento alle seguenti fattispecie:
  - a) riduzione al 75% dell'imposta dovuta, per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale A (escluso A/10)**, nonché relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), su cui insiste un contratto di locazione regolarmente registrato a "**canone concordato**", di cui all'Art. 2, comma 3, Legge n.431/1998 e ss.mm.ii., previo appositi accordi definiti in sede locale con le relative associazioni di categoria, ratificati con apposita Deliberazione della Giunta Comunale;

**Articolo 22**  
**QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 23 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**Articolo 23**  
**VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in "autoliquidazione" in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli "enti non commerciali" effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. Gli "enti non commerciali" devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessiva risulti inferiore a Euro 12,00 (dodici/00).
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui questi sono divenuti esigibili.



**Articolo 24**  
**DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli "enti non commerciali" presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

## CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

### Articolo 25 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### Articolo 26 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
  - a) per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b) per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d) per "**area fabbricabile**" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

### Articolo 27 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'Art. 25 del presente regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 10%; la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**
4. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad "abitazione principale" dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

#### **Articolo 28 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'Art. 16 del presente regolamento.

#### **Articolo 29 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. **L'aliquota di base** della TASI è pari all' **1 per mille**.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può modificare l'aliquota in aumento fino al 2,5 per mille, nonché nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, piuttosto che ridurre la stessa fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il **limite dell' 1 per mille**.
5. Per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 2, può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento.
6. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
7. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

### **Articolo 30** **DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
  - a) dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
  - b) dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  - c) dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Le riduzioni/esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. Sono comunque **esenti dal pagamento della TASI**, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, le seguenti fattispecie:
  - a) le "abitazioni principali" e le pertinenze delle medesime, come definite dagli Artt. 14 e 19 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b) i terreni agricoli;
  - c) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - d) le fattispecie di esenzione previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni;

e) le fattispecie IMU di all'Art. 21 del presente Regolamento.

### **Articolo 31 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato in "autoliquidazione" esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
9. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo.
10. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui questi sono divenuti esigibili.

### **Articolo 32 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del

tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esiste.

4. Gli "enti non commerciali" presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

## CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

### Articolo 33 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "**rifiuto**", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### Articolo 34 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell' **Allegato A** provenienti da locali e luoghi

adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

### **Articolo 35** **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - c) i rifiuti radioattivi;
  - d) i materiali esplosivi in disuso;
  - e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

### **Articolo 36** **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.



2. Si intendono per:
  - a) **"locali"**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) **"aree scoperte"**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) **"utenze domestiche"**, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) **"utenze non domestiche"**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se comunque idonei all'utilizzo di deposito.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Articolo 37** **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. In caso di mancato riscontro, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

**Articolo 38**  
**ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) i sottotetti qualora non utilizzabili; il sottotetto è da considerare non utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio, è inferiore a ml. 1,80 e quando non sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che **non siano detenute o occupate in via esclusiva** come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio;
  - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle attività quali ballo, biliardo, calcio balilla ecc.;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - i) serre a terra costituite da strutture mobili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali;
  - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - k) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali.
2. Le circostanze di cui al comma precedente **devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione** ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, non solo per mezzo di opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con la relativa legenda, ma anche da idonea documentazione quale, ad esempio, la **dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti**, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per

l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

### Articolo 39

#### ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle **utenze non domestiche** non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'Art. 35, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. In tal caso, oltre che alle aree di produzione, dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi, dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree produttive a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
2. L'esclusione dalla superficie tassabile è consentita soltanto dietro presentazione della planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Qualora sia documentata, per mezzo di opportuna planimetria autenticata da un tecnico specializzato, una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente secondo le modalità indicate all'Art. 55.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147 del 2013, non sono soggetti alla TARI i magazzini intermedi di produzione, quelli impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

6. Il precedente comma 5 si applica anche alle aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilati, ove siano asservite al ciclo produttive.
7. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come definiti al comma 5, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.
8. In applicazione dei precedenti commi 5 e 6, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini e alle aree scoperte funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima.
9. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui ai commi 5 e 6, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:
  - a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, le superfici dei magazzini di cui al comma 5 e delle aree scoperte di cui al comma 6 funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo non sono soggetti al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva;
  - b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano alla superficie dei magazzini di cui al comma 5 e delle aree scoperte di cui al comma 6 le percentuali di riduzioni di cui al precedente comma 4.

#### **Articolo 40 BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

#### **Articolo 41 COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI R.S.U.**

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la **copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei costi di cui all'Art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di apertura, gestione e

chiusura degli impianti di smaltimento), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle **istituzioni scolastiche**, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di un apposito Piano Finanziario, allegato alla Deliberazione di Consiglio di approvazione delle tariffe, nel quale vengono evidenziati le componenti di costo da coprire per mezzo del gettito tributario.

#### **Articolo 42**

##### **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In alternativa ai criteri di cui al comma 2, nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. In ogni caso **deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.**
5. In accordo con le disposizioni di legge vigenti, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il **tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **Art. 43**

##### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la **riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile** della tariffa complessivamente imputata a tali utenze secondo quanto previsto all'Art. 50, comma 1, del presente Regolamento.

#### **Art. 44**

##### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art. 61, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 45**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 46**

##### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 1 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli, o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'Art. 60, comma 6, del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 47**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 48**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'**Allegato "B"**.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'**Allegato "B"** viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata

dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, secondo la tabella di transcodifica di cui all' **Allegato "D"**, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Articolo 49**

##### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura massima del 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo, tale circostanza deve essere certificata dall'Ufficio Ecologia e Ambiente, su richiesta dell'interessato da presentare entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento, nel caso della riduzione di cui al comma 1, ovvero entro 30 giorni dal manifestarsi dell'evento, nel caso della riduzione di cui al comma 2.

#### **Articolo 50**

##### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le UtENZE Domestiche che con regolarità svolgono la **raccolta differenziata** "porta a porta", a partire dall'anno successivo all'avvio del servizio, beneficiano di un **abbattimento della sola parte variabile della tariffa** complessivamente imputata a tali utenze in misura **pari al 15%**. La riduzione è applicata anche in presenza di altre riduzioni di cui ai commi seguenti.
2. L'Ufficio Tributi applicherà la percentuale di riduzione a seguito di comunicazione annuale dei dati da parte dell'Ufficio Ecologia, senza alcun adempimento da parte dei cittadini.
3. I cittadini possono verificare i codici dei contenitori consegnati, il calendario dei conferimenti e la guida al "porta a porta", sul sito del Comune di Aprilia: [www.comunediaprilia.gov.it](http://www.comunediaprilia.gov.it) nella sezione IL TUO UFFICIO ONLINE previa registrazione per accedere all'area privata.
4. L'Ufficio Tributi provvederà a togliere, con effetto retroattivo al 01/01 dell'anno tributario, la riduzione di cui al comma 1, anche dietro comunicazione dell'Ufficio Ecologia, qualora venga accertato che il contribuente non adempia correttamente al conferimento dei rifiuti con la modalità "porta a porta".



5. Su apposita richiesta del titolare dell'obbligazione tributaria, da presentare **entro il 20 gennaio** dell'anno tributario di riferimento, sono previste, altresì, le seguenti **riduzioni, nella quota fissa e nella quota variabile**, finanziate nell'ambito della composizione tariffaria della TARI, per le utenze domestiche, che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) del 20% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, o di utente residente all'estero o che dimori, dimostrandolo, all'estero per più di 6 mesi l'anno, dichiarando di non avere l'intenzione di affittare il locale o concederlo in comodato d'uso;
- b) del 20% del fabbricato rurale ad uso abitativo utilizzato come abitazione principale dall'agricoltore a condizione che sia proprietario del solo immobile adibito ad abitazione principale all'interno del territorio comunale.

6. Sono infine previste le seguenti **agevolazioni**, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

- c) riduzione del 25% nel caso di nucleo familiare con **almeno due figli minorenni**, fiscalmente a carico, proprietario del solo immobile adibito a propria abitazione principale e sue dirette pertinenze, che, alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento, hanno un reddito familiare ISEE riferito all'anno d'imposta precedente non superiore a € 10.000,00 (diecimila/00);
- d) riduzione del 30% nel caso di nucleo familiare composto fino ad un massimo di **n. 2 persone con almeno un pensionato di età non inferiore a 60 anni** e proprietari del solo immobile adibito a propria abitazione principale e sue dirette pertinenze, che, alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento, hanno un reddito familiare ISEE non superiore a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00);
- e) riduzione del 100% per il solo immobile adibito ad abitazione principale e sue dirette pertinenze, con presenza di **almeno un disabile con invalidità non inferiore al 100%** nel nucleo familiare di appartenenza risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche, a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare risultante da apposita certificazione ISEE, non sia superiore ai seguenti scaglioni:

N° componenti	Limite di reddito ISEE
1	12.000,00
2	15.000,00
3	18.000,00
4	20.000,00
OLTRE I 4	22.000,00

- f) riduzioni del 100% per le abitazioni occupate dalle vittime del terrorismo e delle associazioni malavitose in possesso di documentazione rilasciata dalla Prefettura;
- g) riduzione del 100% per i locati in uso alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco, nonché agli edifici esclusivamente dedicati alle attività di culto;
- h) riduzione del 100% della sola parte fissa della tariffa per le Utenze Domestiche ricadenti nell'**area delimitata come da Allegato "E"** al presente Regolamento, in

quanto ricadenti in area maggiormente colpita dalla presenza dell'impianto di preselezione dei RSU di RIDA Ambiente srl; le Utenze Domestiche beneficiarie sono identificate d'ufficio, unitamente all'assegnazione della riduzione in oggetto.

7. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
9. In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di più agevolazioni di cui al presente articolo, nonché di quelle di cui all'Art. 49, è prevista l'applicazione della riduzione o agevolazione più conveniente per il contribuente. Viene comunque garantita l'applicazione congiunta, qualora ne ricorrano i presupposti, della riduzione per la raccolta differenziata "porta a porta" o "di prossimità" di cui al comma 1, nonché della riduzione per il conferimento all'Ecocentro di cui all'Art. 53.

#### **Articolo 51**

#### **RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Esclusivamente per le **utenze domestiche con giardino**, la frazione di rifiuto domestico denominata "organico" può essere utilmente riciclata in loco con la procedura del "**compostaggio domestico**".
2. Gli iscritti all' **Albo Compostatori Comunali**, presso l'Ufficio Ecologia e Ambiente, riceveranno dal Comune, in comodato gratuito le compostiere, materiale informativo, e servizio di assistenza.
3. Gli iscritti all'Albo Compostatori Comunali, beneficeranno di una riduzione tariffaria quantificata in **€ 10,00 per ogni persona** che risiede stabilmente nell'immobile oggetto a tassazione, entro il limite massimo di riduzione concessa pari a € 100,00.
4. La richiesta di iscrizione all'Albo Compostatori Comunali, deve essere presentata, **entro il 20 dicembre precedente all'anno tributario di riferimento**, all'Ufficio Protocollo sito in P.zza Roma n.1, per mezzo dell'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale.
5. Per avere diritto alla riduzione è necessario che la richiesta di iscrizione venga perfezionata con il ritiro della compostiera entro il termine massimo del 20 gennaio dell'anno tributario di riferimento.
6. I cittadini possono verificare l'iscrizione all'Albo Compostatori Comunali e il numero dei componenti del proprio nucleo familiare, accedendo, sul sito del Comune di Aprilia [www.comunediaprilia.gov.it](http://www.comunediaprilia.gov.it), alla sezione IL TUO UFFICIO ONLINE previa registrazione per accedere all'area riservata.
7. Eventuali variazioni non legate a movimenti anagrafi, intercorse nell'anno che possano modificare l'importo della riduzione devono essere comunicate tempestivamente.
8. L'Ufficio Ecologia e Ambiente, entro il 20 gennaio, provvederà a trasmettere l'elenco degli aventi diritto alla riduzione all'Ufficio Tributi.
9. Tale riduzione non può avere effetto retroattivo e verrà concessa esclusivamente su istruttoria ed autorizzazione dell'Ufficio Ecologia e Ambiente entro i suddetti termini di decadenza.

#### **Articolo 52**

#### **SPERIMENTAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DI QUARTIERE**

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Comune di Aprilia avvia la sperimentazione del compostaggio di quartiere. Alla sperimentazione possono partecipare tutti i comitati di quartiere regolarmente costituiti ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 4.
2. In sede di determinazione delle tariffe TARI vengono previste apposite agevolazioni per i residenti nei comitati di quartiere che partecipano al compostaggio. Tali agevolazioni non possono comunque essere superiori al 30% della parte variabile della tariffa.
3. Nel piano economico finanziario vengono individuate le risorse per effettuare gli investimenti necessari per l'acquisto della strumentazione e dell'impiantistica necessaria per lo svolgimento da parte dei comitati di quartiere dell'attività di compostaggio.
4. Con apposito regolamento comunale da approvarsi entro l'anno solare di emanazione del presente regolamento vengono definite tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo, in particolar modo per quanto riguarda i benefici e le norme volte ad incentivare e responsabilizzare i comitati di quartiere.

### **Articolo 53** **RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO** **AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA**

1. Al fine di incentivare il conferimento delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche presso il centro comunale di raccolta, è prevista una **riduzione della TARI nella parte variabile della tariffa** che tenga conto delle quantità e della qualità di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani conferiti. Per la descrizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani si rimanda all' **Allegato A** del presente regolamento, nonché al Titolo VI del Regolamento di "Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani" approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 04/04/2013.
2. A tal fine viene istituito presso il centro comunale di raccolta un apposito sistema di rilevazione automatizzato che permetta ad ogni conferimento di individuare il soggetto conferente, la quantità ed eventualmente anche la tipologia di rifiuti conferiti, rendendo possibile una contabilizzazione finale:
  - L'utenza domestica dovrà conferire i propri rifiuti, che per quantità non possono essere conferiti al servizio "porta a porta", **opportunamente differenziati per tipologia merceologica** ed identificandosi con la tessera sanitaria.
  - Le utenze non domestiche dovranno conferire i propri rifiuti assimilati agli urbani, che per quantità non possono essere conferiti al servizio "porta a porta", **opportunamente differenziati per tipologia merceologica** ed identificandosi con apposito badge che verrà consegnato direttamente presso l'ecocentro comunale al legale rappresentante della ditta o a personale delegato con nota scritta con allegata la copia del documento di identità.
3. La riduzione di cui al comma 1 è concessa:
  - a) alle **utenze domestiche**, al raggiungimento, **entro il 31/12 di ogni anno**, di un punteggio minimo di 250 punti, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della Tari pari al 5%. Per ogni 250 punti eccedenti a quelli minimi raggiunti entro il 31/12 del medesimo anno verrà applicata una riduzione ulteriore del 5%. La riduzione massima annua non può superare il 30% della parte variabile del tributo in riferimento alla singola utenza.

- b) alle **utenze non domestiche**, classificate nelle 30 categorie di cui all' Allegato B, al raggiungimento **entro il 31/12 di ogni anno** del punteggio minimo riportato nell' **Allegato C1**, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della TARI pari al 5% e di un ulteriore 5% per ogni ciascun multiplo delle soglie di riferimento di cui all'Allegato C1 di seguito riportato. La riduzione massima annua non può superare il 30% della parte variabile del tributo in riferimento alla singola utenza.
4. Per le utenze non domestiche, in caso di smarrimento del badge, il legale rappresentante deve richiederne un altro all'ufficio Ambiente ed Ecologia, tramite richiesta scritta con allegata la copia del documento di identità, da consegnare all'ufficio protocollo sito in piazza Roma e dietro versamento della somma di € 5,00 da effettuare secondo le modalità specificate dall'ufficio.
  5. Il 31 dicembre di ogni anno solare, si procede all'elaborazione del punteggio che darà diritto alla riduzione della parte variabile della TARI riferita all'anno successivo a quello in cui sono stati accumulati i punti. **Il 31 dicembre di ogni anno solare, tutti i punti accumulati verranno azzerati.**
  6. L'agevolazione trova applicazione in riferimento ai punteggi accumulati nel corso dell'anno precedente a quello tributario, secondo quanto disposto nell' **Allegato C2** del presente regolamento.
  7. L'Ufficio Ecologia provvederà a trasmettere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, i dati relativi alle percentuali di riduzione all'Ufficio Tributi che provvederà a decurtarle dalla parte variabile della TARI dovuta, riferita all'anno successivo a quello di accumulo dei punti. La decurtazione da applicare sarà contabilizzata entro i termini di invio ai contribuenti del "saldo" per l'anno successivo di riferimento.
  8. Coerentemente con il punto 4.2. dell'allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i, previo posizionamento da parte del soggetto gestore di adeguati contenitori, potranno essere conferite presso il centro comunale di raccolta le tipologie di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati all'urbano descritti nell' **Allegato C3**.
  9. I quantitativi conferiti e le informazioni relative all'ecocentro comunale, sono consultabili sul sito ufficiale del Comune [www.comunediaprilia.gov.it](http://www.comunediaprilia.gov.it), alla sezione IL TUO UFFICIO ONLINE, previa registrazione per accedere all'area riservata.

#### **Articolo 54**

##### **CONVENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RIUSO DEI BENI**

1. Al fine di promuovere il recupero dei beni ancora utilizzabili, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del piano economico finanziario, possono essere deliberate, in aggiunta a quelle già previste, ulteriori sconti o convenzioni.
2. Gli sconti e le forme di incentivazione devono tener conto delle quantità e delle qualità dei beni conferiti.
3. Le utenze domestiche a fronte dei beni conferiti potranno ottenere degli "eco-punti", il cui valore viene determinato annualmente in sede di determinazione delle tariffe dei tributi comunali e delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale.
4. Gli "eco-punti" possono essere portati in riduzione della parte variabile della tariffa del tributo TARI, o in riduzione delle tariffe previste per la copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

5. Possono essere stipulate convenzioni con le attività commerciali aventi sede operativa nel territorio comunale, al fine di istituire un sistema di sconti sul totale della spesa effettuata con riferimento alla medesima categoria merceologica conferita.
6. A partire dal secondo anno di attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, al fine di incrementare le risorse necessarie per poter finanziare le agevolazioni concesse, le economie derivanti dal mancato conferimento in discarica o in impianto di trattamento potranno essere utilizzate per riconoscere ulteriori benefici.
7. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo con apposito regolamento comunale, verranno definite le norme di dettaglio e di attuazione.

**Articolo 55**  
**RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE**  
**PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare **entro il 20 gennaio** dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali. L'agevolazione sarà riconosciuta nell'annualità successiva a quella di riferimento inerente la documentazione presentata e dietro presentazione della opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di **rifiuti speciali assimilabili agli urbani**, nel caso non sia possibile identificare con precisione i locali o le aree da esentare rispetto all'effettiva superficie imponibile, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

<b>Codice Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% riduzione</b>
20	Attività industriali con capannone di produzione di beni specifici	40%
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	30%
19	Carrozzerie, autofficine ed elettrauto	20%
4	Distributori di carburante	20%
17 & 18	Attività artigianali	20%
25 & 28	Supermercati, ipermercati di generi misti	20%
	Altre Categorie non rientranti in quelle precedenti	20%

4. Per le nuove utenze, la domanda di riduzione deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio attività ed entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente dovrà necessariamente presentare presso l'ufficio tributi la prova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa, tale prova consisterà in documentazione probante (contratti con ditte specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite formulari ecc.).
5. Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta.

6. Qualora, il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità o qualità, verrà applicata una riduzione del 20%.

#### Articolo 56

##### RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO

1. In alternativa alla riduzione di cui all'Art. 53, i produttori di "rifiuti assimilati agli urbani" beneficiano di una **riduzione della sola parte variabile della tariffa** proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero, e comunque **in misura massima del 30 per cento**.
2. La tariffa può essere ridotta in percentuale alle quantità di rifiuti assimilati all'urbano che il produttore del rifiuto dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante presentazione di specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Tale attestazione non dovrà limitarsi alla presentazione del contratto e relative fatture, ma dovrà necessariamente specificare i codici CER relativi al rifiuto recuperato, la quantità di rifiuto assimilato all'urbano consegnata all'impresa adibita distinta per codice CER e la tipologia di recupero effettuata.
3. Per "**recupero**" si intende, ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lettera t) , del D.L. 3 Aprile 2006 n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione fruibile sarà una percentuale data dal rapporto tra la quantità totale documentata di rifiuti speciali assimilati all'urbano avviati al recupero e la quantità totale di rifiuti assimilati all'urbano potenzialmente producibili dall'attività, sulla base del relativo coeff. Kd di cui al DPR n. 158/199, vale a dire:

$$\% \text{ riduzione} = \text{q.tà totale di rifiuti avviati al recupero} / (\text{coeff. Kd} \times \text{Mq})$$

5. **La percentuale di riduzione non può in ogni caso essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, ne può essere cumulata con altre riduzioni.**
6. La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Ente, **entro il 20 gennaio dell'anno tributario di riferimento**, corredata della documentazione relativa all'anno precedente probante i costi sostenuti per lo smaltimento alternativo, della quantità totale espressa in kg di rifiuti avviati al recupero distinta per codice CER, oltre all'attestazione della azienda che ha effettuato il ritiro ed il recupero dei rifiuti e la tipologia di recupero effettuata.
7. Per le nuove utenze la domanda deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio dell'attività.

#### Articolo 57

##### ALTRE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Con riferimento **alla sola parte variabile della tariffa** per le Utenze NON Domestiche, sono riconosciute le seguenti riduzioni:
  - a) riduzione del 10% per i locali pubblici che, tramite apposita documentazione, certifichino la dismissione d'uso definitiva di slot-machine, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di "ludopatia";

- b)* riduzione del 100% per il solo intero anno di imposta successivo all'apertura, per nuove aziende con una superficie non superiore a 250 mq il cui Legale Rappresentante/Titolare abbia un'età massima di 36 anni compiuti, previa dimostrazione di avvenuta iscrizione al registro imprese della CCIA successiva al 1° gennaio 2015. Riduzione valida esclusivamente per le aziende individuate nelle seguenti Categorie di cui all' **Allegato B**:

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- c)* riduzione del 100% per il solo intero anno di imposta successivo all'apertura per le aziende definite "start up innovative", ai sensi della L. 221/2012 avviate successivamente al 1° gennaio 2015;
- d)* riduzione del 100% per l'area logistica, interna o esterna, nettamente delimitata, dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- e)* riduzione del 100% per l'area nettamente delimitata, occupata dai distributori di prodotti venduti alla spina.

#### **Articolo 58** **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **Articolo 59** **TARIFFA GIORNALIERA**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta Municipale Secondaria di cui all'Art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

6. La TARI giornaliera applicata agli esercenti il **commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio** (ad esempio gli esercenti il mercato settimanale, ed ogni altra manifestazione fieristica o contradale effettuata su suolo pubblico) e ad ogni altra tipologia di occupazione di suolo pubblico, ad eccezione di quelle di cui al seguente comma, è quella di cui alla categoria 29 (banchi di mercato generi alimentari) per le occupazioni che prevedono la somministrazione e/o la vendita di alimenti e bevande, e quella di cui alla categoria 16 (banchi di mercato beni durevoli) per tutte le altre tipologie di occupazione. Tali tariffe sono da intendersi al metro quadrato al giorno, con l'obbligo di un versamento minimo di € 10,00.
7. La TARI giornaliera relativa alle **occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante** è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria 2 (Cinematografi e Teatri), rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.
8. In mancanza di una ulteriore voce di occupazione, non attribuibile alle tipologie di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.
9. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando l'utente dall'obbligo di raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti e campane e da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle norme generali o regolamentari.
10. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare anche contestualmente al Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche, a mezzo degli appositi bollettini postali messi a disposizione dal soggetto gestore.
11. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
  - a) Occupazioni effettuate con soste non superiori a 120 minuti;
  - b) Occupazioni effettuate da imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili;
  - c) Occupazioni effettuate in occasione di traslochi;
  - d) Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
12. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TARI.

#### **Articolo 60 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali finalizzate al pagamento per mezzo di delega F24.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio e ottobre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.



6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

### **Articolo 61 DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le **utenze domestiche**: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le **utenze non domestiche**, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli **edifici in multiproprietà** e per i **centri commerciali integrati**, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. L'ufficio tributi può procedere, stante il principio di solidarietà tra gli occupanti, ad una voltura di ufficio, la quale però non esonera dall'obbligo di denuncia.

## ALLEGATO "A"

### TABELLA DELLE SOSTANZE ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento, le seguenti sostanze, in ottemperanza al Regolamento Comunale di Gestione RSU:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali,
- ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- accessori per l'informatica con esclusione dei RAEE;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## ALLEGATO "B"

### CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

<b>Codice Categoria</b>	<b>Descrizione</b>
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Cinematografi e teatri
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Esposizioni, autosaloni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

## ALLEGATO "C1"

### RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO DIRETTO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - UTENZE NON DOMESTICHE

Nella tabella seguente vengono riportati i Kg e punteggi minimi per la richiesta di riduzione del tributo per ogni tipologia di utenza.

<b>Cod. Categ.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggi Minimi</b>
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	250
02	Cinematografi e teatri	250
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	750
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	500
05	Stabilimenti balneari	250
06	Esposizioni, autosaloni	750
07	Alberghi con ristorante	2.250
08	Alberghi senza ristorante	750
09	Case di cura e riposo	1.250
10	Ospedali	2.250
11	Uffici, agenzie, studi professionali	250
12	Banche ed istituti di credito	750
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	250
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	250
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	250
16	Banchi di mercato beni durevoli	250
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	250
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	250
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	500
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1.750
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	250
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4.000
23	Mense, birrerie, amburgherie	750
24	Bar, caffè, pasticceria	1.500
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4.500
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	500
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.500
28	Ipermercati di generi misti	2.500
29	Banchi di mercato genere alimentari	250
30	Discoteche, night club	2.500

## ALLEGATO "C2"

Nella seguente tabella vengono riportati i punteggi attribuiti in funzione dei Kg o dei pezzi conferiti a seconda della tipologia di rifiuto conferita.

**N.B. - Per poter essere conferiti all'ecocentro comunale e avere diritto alla riduzione, i rifiuti, prima del loro conferimento, devono essere suddivisi in base alla composizione merceologica. Per particolari residuali categorie di rifiuto per le quali è palese la difficoltà di suddividere adeguatamente le tipologie merceologiche, il conferimento è consentito e non verrà applicata alcuna riduzione.**

DESCRIZIONE	CER	PUNTEGGIO	NOTE
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* UTENZA DOMESTICA	160216	1 PUNTO OGNI KG	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire.
Imballaggi in cartone	150101	1 PUNTO OGNI KG (CONSEGNA MINIMA 20 KG)	Solo esclusivamente contenitori in cartone
Imballaggi in plastica	150102	1 PUNTO OGNI KG (CONSEGNA MINIMA 10 KG)	Solo esclusivamente contenitori in plastica
Imballaggi in legno e Legno	150103 200138	1 PUNTO OGNI 10 KG	
Imballaggi in metallo e ferro/acciaio	150104 170405 200140	1 PUNTO OGNI KG (CONSEGNA MINIMA 10 KG)	
Imballaggi in vetro	150107	1 PUNTO OGNI KG (CONSEGNA MINIMA 10 KG)	Solo esclusivamente contenitori in vetro
Pneumatici fuori uso UTENZA DOMESTICA Solo pneumatici di biciclette, macchine civili: <b>no furgoni, trattori, tir ecc.</b>	160103	1 PUNTI OGNI 10 KG SOLO SE SMONTATE DA CERCHIONE ALTRIMENTI PUNTI 0	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire.
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* <b>(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione o del locale dove presta la propria attività)</b>	170904	1 PUNTO OGNI 10 KG PER L'UTENZA DOMESTICA 0 PUNTI PER L'UTENZA NON DOMESTICA	UTENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA può conferire nel limite massimo annuo di: <b><u>15 kg per ogni mq di superficie tassata</u></b>
Rifiuti di carta e cartone	200101	1 PUNTO OGNI KG (CONSEGNA MINIMA 20 KG)	Rifiuti diversi dagli imballaggi in cartone
- R5 - Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio sorgenti luminose	200121*	1 PUNTO OGNI KG	

- R1- Grandi elettrodomestici apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi ( apparecchiature refrigeranti) UTENZA DOMESTICA	200123*	1 PUNTO OGNI 5 KG SOLO PER APPARECCHI INTEGRI ALTRIMENTI PUNTI 0	UTENZA NON DOMESTICA NESSUN PUNTO
- R2 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ( grandi bianchi, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici ecc.)	200135*	1 PUNTO OGNI KG SOLO PER APPARECCHI INTEGRI ALTRIMENTI PUNTI 0	UTENZA NON DOMESTICA NESSUN PUNTO
-R3- R4 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso quali TV, monitor, stampanti, ventilatori ecc.	200136	1 PUNTO OGNI KG SOLO PER APPARECCHI INTEGRI ALTRIMENTI PUNTI 0	
oli e grassi commestibili	200125	1 PUNTO OGNI KG	
oli e grassi minerali esausti diversi da quelli di cui alla voci 20 01 25	200126*	1 PUNTO OGNI KG	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (provenienti da utenze domestiche)	200127*	1 PUNTO OGNI KG (CONSEGNA MINIMA 10 KG)	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire
medicinali citotossici e citostatici ( solo il medicinale privo dell'imballaggio)	200131*	1 PUNTO OGNI KG	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire
batterie ed accumulatori	200133*	1 PUNTO OGNI KG	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire
Rifiuti plastici INGOMBRANTI	200139	1 PUNTO OGNI 5 KG	Diversi dagli imballaggi
Ingombranti MISTI	200307	2 PUNTI OGNI 50 KG	
Abiti, tessuti e accessori	200111	1 PUNTO OGNI 5 KG	
sfalci e potature	200201	2 PUNTI OGNI 50 KG	
Ingombranti metallici	200140	1 PUNTO OGNI 5 KG	

## ALLEGATO "C3"

Coerentemente con il punto 4.2. dell'allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i, previo posizionamento da parte del soggetto gestore di adeguati contenitori, potranno essere conferite presso il centro comunale di raccolta le seguenti tipologie di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani sulla base del regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 04.04.2013.


**I RIFIUTI PRIMA DEL LORO CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO DEVONO ESSERE SUDDIVISI IN BASE ALLA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA.**

N°	Descrizione
01	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche) (CER 08 03 18);
02	imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01)
03	imballaggi in plastica (CER 15 01 02)
04	imballaggi in legno (CER 15 01 03)
05	imballaggi in metallo (CER 15 01 04)
06	imballaggi in materiali compositi (CER 15 01 05)
07	imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
08	imballaggi in vetro (CER 15 01 07)
09	imballaggi in materia tessile (CER 15 01 09)
10	contenitori T/FC (CER 15 01 10* e 15 01 11*) (provenienti da utenze domestiche)
11	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER 16 01 03)
12	filtri dell'olio (CER 16 01 07)
13	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 16 02 16)
14	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (CER 16 05 04* e 16 05 05)
15	miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione ) (CER 17 01 07)
16	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 17 09 04)
17	rifiuti di carta e cartone (CER 20 01 01)
18	rifiuti in vetro (CER 20 01 02)
19	frazione organica umida (CER 20 01 08 e 20 03 02)
20	abiti e prodotti tessili (CER 20 01 10 e 20 01 11)
21	solventi (CER 20 01 13*) (provenienti da utenze domestiche)
22	acidi (CER 20 01 14*) (provenienti da utenze domestiche)



23	sostanze alcaline (CER 20 01 15*) (provenienti da utenze domestiche)
24	prodotti fotochimici (CER 20 01 17*) (provenienti da utenze domestiche)
25	pesticidi (CER 20 01 19*) (provenienti da utenze domestiche)
26	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 20 01 21)
27	RAEE (CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36) (provenienti da utenze domestiche i codici pericolosi*)
28	oli e grassi commestibili (CER 20 01 25)
29	oli e grassi minerali esausti (CER 20 01 26*) (provenienti da utenze domestiche)
30	vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20 01 27* e 20 01 28) (provenienti da utenze domestiche i codici pericolosi*)
31	detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 29*) (provenienti da utenze domestiche)
32	detergenti non pericolosi (CER 20 01 30)
33	farmaci (CER 20 01 31* e 20 01 32) (provenienti da utenze domestiche i codici pericolosi*)
34	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* (provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 33*)
35	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (CER 20 01 34) (provenienti da utenze domestiche i codici pericolosi*)
36	rifiuti legnosi (CER 20 01 37* e 20 01 38) (provenienti da utenze domestiche i codici pericolosi*)
37	rifiuti plastici (CER 20 01 39)
38	rifiuti metallici (CER 20 01 40)
39	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) ( CER 20 01 41)
40	sfalci e potature (CER 20 02 01)
41	terra e roccia (CER 20 02 02)
42	altri rifiuti non biodegradabili (CER 20 02 03)
43	ingombranti (CER 20 03 07)
44	cartucce toner esauste (CER 20 03 99)
45	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche) (CER 08 03 18)

**ALLEGATO "E"** - AREA DI DELIMITAZIONE della Riduzione di cui all' Art. 50, comma 6, lettera h).



Identificazione degli accessi/vie perimetrali dell'area:

- via Selciatella, svincolo Pontina direzione Nettuno da civico 75 a 117, solo lato sx direzione Nettuno;
- via Selciatella, svincolo Pontina entrando in Via Valmasino, svolta a dx per Via Sacida, sx via Valtellina esci su via Cinque Archi Nattuno;
- via Cinque Archi Nettuno, direzione Nettuno ambo i lati fino alla traversa lato dx, via Elba compresa, perimetralmente alla recinzione di pertinenza dell'area Bridgestone;

Nel rettangolo formato dalla perimetrazione di cui sopra sono comprese diverse strade che dalla via Selciatella intersecano con altre strade e alcune confluiscono su via Cinque Archi Nettuno.